



nazionali, che comportano termini diversi ed organismi privati diversi investiti di funzioni prima affidate ad organi pubblici.

Art. 106

Operatività delle imprese nel sud Italia. Prima dell'attuazione della riforma delle forze dell'ordine, le imprese private medie e grandi che verranno incaricate di fornire servizi amministrativi e logistici di valore superiore ai 50 milioni, saranno reperite tra quelle che hanno sede sociale nel centro e nel nord Italia.

Queste verranno incaricate di subappaltare i servizi di minore valore economico, tra imprese locali o artigianali, sotto la continua sorveglianza e controllo delle forze di Polizia.

Art. 107

Complementarietà regionale. Nella fornitura dei servizi, delle merci e strutture occorrenti per i servizi pubblici dovrà essere osservato il criterio della complementarietà regionale, nel senso che le commesse e i contratti dovranno essere distribuiti tra il nord e il centro Italia e il Sud, in modo da incentivare uno sviluppo interdipendente delle attività produttive, per aree ~~per~~ industriali e commerciali.

Art. 108

Personale dell'ufficio privatizzazioni interregionale. Gli operatori dell'ufficio privatizzazioni interregionale dovranno appartenere nelle percentuali indicate, alle diverse regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

UFFICI PRIVATIZZAZIONI PROVINCIALI

Art. 109

Competenze. Gli uffici privatizzazioni provinciali hanno il compito di procedere alla privatizzazione degli uffici della P.A. nei due livelli indicati, che hanno giurisdizione provinciale.

Tale funzione sarà programmata ed organizzata per settori di decentramento provinciale, ove si trovano i vari uffici della Pubblica Amministrazione.

Art. 110

Privatizzazione per fasi. L'ufficio privatizzazioni provinciale procederà alla privatizzazione per fasi, come indicato in precedenza, secondo lo schema di piano annuale e poliennale.

All'inizio di ogni ciclo annuale saranno richiesti i fondi all'ufficio regionale che li farà pervenire alle varie tesorerie provinciali.

Art. 111

Trasmissione del rendiconto sulle privatizzazioni. Al termine dell'anno il resoconto sulle privatizzazioni sarà inviato allo ufficio regionale e conterrà:

- a) - le privatizzazioni realizzate nelle percentuali, indicando i motivi che hanno determinato il mancato raggiungimento delle percentuali pianificate, nel caso si sia verificata tale evenienza;
- b) - la valutazione sull'efficienza dei servizi pubblici privatizzati, riferita a celerità, costi, funzionalità, utilità per il sistema produttivo, interdipendenze ed esiti della sperimentazione delle percentuali degli assetti privati nelle funzioni pubbliche (progressione delle percentuali di privatizzazione per fasi, secondo i risultati del rendimento).

Art. 112

Bilancio annuale. Il bilancio annuale dovrà contenere le previsioni temporali e funzionali delle privatizzazioni che saranno compiute negli anni successivi secondo le scadenze di piano; e le difficoltà che dovranno essere superate per la completa privatizzazione.

D)- L'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' PUBBLICHE E PRIVATE DELLO STATO

Art. 113

Collegamento tra riforme e privatizzazioni. La privatizzazione della P.A. e degli Enti autonomi territoriali deve essere collegata alla riforma degli organi statali da un terzo elemento, che consente di porre gli obiettivi da raggiungere e di perseguirli completamente, attraverso una adeguata pianificazione.

Si tratta dell'efficienza intesa come organi e come funzioni: i primi sono costituiti dagli organi di governo provinciali, regionali e nazionali, coadiuvati dagli organismi interessati da una pianificazione superiore di 1° livello e dall'associazione nazionale di imprese; essi pongono gli obiettivi della produzione di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle funzioni pubbliche e per le attività di convivenza sociale e privata.

Art. 114

Organi del collegamento. Gli organi di governo nazionali, regionali e provinciali si collegheranno con gli organi della privatizzazione superiore e con le associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese, al fine di porre gli obiettivi di sviluppo nazionali, regionali e provinciali, che saranno perseguiti col sistema della pianificazione delle risorse disponibili, nell'ambito della libera attività economica praticata da ciascuna impresa.

Il collegamento in particolare riguarderà gli uffici centrali e periferici dei Ministeri del bilancio (uffici privatizzazioni interregionali, regionali e provinciali), del Ministero delle Finanze, del Tesoro e le associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese.

Art. 115

Obiettivi di sviluppo. Gli organi di cui all'articolo precedente dovranno porre gli obiettivi dello sviluppo sociale e produttivo, secondo la realtà operativa esistente e secondo le riforme che si vorranno realizzare.

E) - OBIETTIVI COLLEGATI CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROPRIETÀ  
DELLE IMPRESE.

Art. 116

Articolazione di funzioni in relazione a situazioni di recesso scon-  
Deve essere prevista la diversa ~~articolazione~~ articolazione di funzioni in pre-  
visione di situazioni di recesso economico, in modo da mico.  
diminuire uniformemente le ore di lavoro effettuate.

La diversa distribuzione delle funzioni dovrà tener conto della diminuzione di tutte le attività lavorative, così da conferire a ciascuno la funzionalità ridotta che gli consente di mantenere il proprio posto di lavoro pur in condizioni di orario ridotto.

La diversa distribuzione delle funzioni riguarderà imprese provinciali, regionali e nazionali e sarà operata dagli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali, secondo la dimensione delle imprese interessate.

Art. 117

Aumento della produzione nazionale. Potranno essere previsti gli obiettivi di aumentare da parte delle imprese provinciali, regionali e nazionali, secondo l'organizzazione concordata con gli uffici privatizzazioni corrispondenti, le ore di lavoro in misura pre-determinata e da destinare all'incremento della produzione nazionale

regionale e provinciale.

Art. 118

Retribuzione in misura ridotta. Potranno essere previste ore di lavoro per tutti i lavoratori da retribuire in misura ridotta e da destinare ad attività sociali e di aiuto per le situazioni di indigenza.

Art. 119

Obiettivi dello sviluppo. Potranno essere posti gli obiettivi dello sviluppo economico e produttivo per fasi, attraverso il potenziamento delle attività lavorative per fasce di attività e con la previsione di diverse forme di imposizione in un periodo temporale determinato; e di spese pubbliche destinate a determinati settori della produzione e dei servizi terziari.

Art. 120

Complementarietà provinciale. Per ciascun ambito provinciale potranno essere previsti gli obiettivi della complementarietà produttiva dei settori commerciali e industriali provinciali, attraverso opportune attività di investimento privato e pubblico e attraverso i relativi finanziamenti, in settori produttivi interdipendenti e tali che i maggiori profitti di un settore determinino maggiori attività produttive in altri, ai primi collegati da rapporti collaborazione funzionale e strutturale dovuti ai nuovi criteri di finanziamento e di investimento.

Art. 121

Ipotesi di sviluppo regionale. In ambito regionale, possono essere posti gli obiettivi delle ipotesi di sviluppo regionale, attesa la complementarietà e l'automatismo dello sviluppo provinciale.

L'ipotesi di sviluppo regionale determina la struttura produttiva regionale che va creata in via complementare rispetto ad altre di altre regioni.

Art. 122

Complementarietà interregionale. Da parte degli uffici privatizzazioni interregionali verrà fissato l'obiettivo della complementarietà regionale nelle attività produttive, che comporti l'automatismo dello sviluppo regionale attraverso la produzione interdipendente determinata dalle ipotesi di sviluppo di ciascuna regione.

OBIETTIVI COLLEGATI CON IL PROGETTO DI RIFORMA DELLA  
PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 123

Pianificazione dell'assunzione di diplomati e laureati.

Vanno pianificati gli obiettivi relativi all'assunzione nelle attività lavorative, del numero di diplomati e laureati che vengono abilitati dalle relative strutture scolastiche, al fine di ridurre progressivamente le corrispondenti fasce di disoccupazione.

Deve essere ugualmente pianificata l'assunzione nelle attività lavorative e il numero di diplomati e laureati polivalenti necessari alle attività produttive e di laureati abilitati presso le facoltà creative. La pianificazione sarà estesa quindi al loro utilizzo per la trasformazione delle strutture complesse dello Stato, cui conseguirà un progresso più celere nello sviluppo sociale e produttivo.

Art. 124

I due livelli di trasformazioni complesse. Occorre prevedere due livelli di trasformazioni complesse: quelle produttive e quelle del sistema economico e sociale operate congiuntamente.

Le prime sono operate dai laureati con specializzazioni polivalenti di livello universitario; le seconde da parte dei laureati che hanno frequentato le facoltà creative.

Art. 125

Obiettivo generale dello sviluppo. Deve essere previsto con la progressiva attuazione della privatizzazione delle strutture produttive pubbliche e private e con la riforma degli organi statali, l'obiettivo generale dello sviluppo statale per fasi, in funzione delle possibilità creative e professionali del complesso dei diplomati e laureati, nonché del personale di concetto ed esecutivo, che si desumono dall'anagrafe professionale dello studente dell'ultimo anno delle facoltà universitarie e degli istituti tecnici della scuola media di 2° grado, nonché dell'ultimo anno della scuola media di 1° grado.

OBIETTIVI COLLEGATI CON LA RIFORMA DELLE FORZE DI POLIZIA.

Art. 126

Programmazione della realizzazione di nuove imprese nel meridione d'Italia. Con la realizzazione della riforma della P.S. e con il raggiungimento della relativa efficienza, può essere programmato l'investimento di ingenti capitali, per la creazione di imprese turistiche, artigianali e della piccola e media industria nelle regioni meridionali del paese; il progressivo sviluppo delle attività commerciali, sarà garantito dalla pubblica sicurezza che agirà con le proprie strutture di investigazione e di prevenzione, per permettere il pacifico e tranquillo svolgimento delle attività produttive e quindi di quelle di convivenza sociale.

Art. 127

Previsione delle minori spese derivanti dalla sicurezza. Da ciascuna azienda privata e pubblica possono essere previste per fasi le minori spese destinate alla prevenzione e allo impedimento di attività delittuose, per effetto dell'aumentata sicurezza, dovuta alla riforma e alla efficienza delle forze dell'ordine.

Tale pianificazione delle minori spese, sarà compiuta per gli uffici della pubblica amministrazione, dagli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e ~~maxis~~ interregionali.

Art. 128

Programmazione di uno sviluppo sociale più ampio. Gli organismi provinciali e regionali e centrali ministeriali dello Stato e delle regioni, potranno programmare uno sviluppo sociale più ampio e più elevato nella quantità e nella qualità delle attività culturali, sociali e ricreative, in funzione dell'aumentata sicurezza dei cittadini.